



Comune di Ribera

Libero Consorzio comunale di Agrigento

Ufficio del Segretario Generale

Palazzo Municipale - Corso Umberto I, n. 30

e-mail: segretariogenerale@comunediribera.ag.it

Ai Dirigenti

Al Coordinatore della P.M.

p.c. Al Sindaco

Al Presidente del Consiglio

Ai componenti la Giunta Comunale

SEDE

Direttiva n. 10 del 6/9/2016

Prot. n. 16160 del 09 SET. 2016

Permessi straordinari per il diritto allo studio per il personale iscritto a corsi universitari telematici.

Sull'argomento dei permessi di studio spettanti ai dipendenti pubblici e sulle modalità di utilizzazione per il caso del personale iscritto a corsi universitari telematici, si ritiene utile, anche a seguito di reiterate sollecitazioni per chiarimenti, approfondire l'argomento per cercare di fornire ai dipendenti comunali interessati e ai dirigenti un quadro più esaustivo possibile.

Sulla questione l'ARAN, con proprio orientamento applicativo (M_166) del 25 settembre 2011, si è espressa in questi termini: *“per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente”*. Precisa poi, l'Aran che: *“A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato*

dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica”.

La posizione dell'Aran risulta oltremodo chiara.

Secondo l'Aran i permessi per motivi di studio possono essere fruiti solo per lezioni e corsi di studio, espressamente indicati, il cui svolgimento sia previsto in concomitanza con l'orario di lavoro. Si tratta di previsioni finalizzate a garantire il beneficio al lavoratore, nel rispetto tuttavia delle esigenze organizzative dell'ente e secondo modalità tali da evitare ogni forma di possibile abuso nella fruizione, a danno sia dell'amministrazione sia degli altri lavoratori che potrebbero avere interesse.

In tale ambito, l'attestato di partecipazione o frequenza assume un rilievo prioritario in quanto certifica sia la circostanza dell'effettiva presenza alle lezioni sia quella che le medesime lezioni si svolgono all'interno dell'orario di lavoro (la reale giustificazione della fruizione dei permessi).

Pertanto, per quanto riguarda la partecipazione ai corsi delle università telematiche, per l'Aran , proprio la circostanza che il lavoratore non è tenuto a rispettare un orario di frequenza del corso in orari prestabiliti induce a ritenere che ciò possa avvenire anche al di fuori dell'orario di lavoro, con il conseguente venire meno di ogni necessità di fruizione dei permessi di cui si tratta. Infatti, non essendo obbligato a partecipare necessariamente alle lezioni in orari rigidi, come avviene nella Università ordinaria, il lavoratore potrebbe sempre scegliere orari di collegamento compatibili con l'orario di lavoro nell'ente.

Del resto la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti.

Proprio per le particolari modalità di frequenza dei corsi universitari telematici e la sostanziale impossibilità di certificazione della stessa da parte delle Università, che non consentono il rispetto delle condizioni richieste dalla disciplina negoziale in materia, inducono ad escludere, a giudizio dell'Aran, in relazione agli stessi, la possibilità di riconoscimento dei permessi di cui sopra.

A diverse conclusioni potrebbe pervenirsi, sempre secondo l'Aran, solo nel caso in cui il dipendente fosse in grado di presentare tutta la prescritta documentazione, ed in particolare un certificato dell'Università che, con conseguente assunzione di responsabilità da parte della stessa Università, attesti che quel determinato dipendente ha seguito personalmente, effettivamente e direttamente le lezioni trasmesse in via telematica.

In tale caso gli elementi da considerare sono due:

- 1) il fatto che sia le giornate che gli orari devono essere necessariamente coincidenti con le ordinarie prestazioni lavorative.
- 2) la certificazione che solo in quel determinato orario il dipendente poteva seguire le lezioni.

Successivamente il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 12 del 7 ottobre 2011, è intervenuto fornendo ulteriori chiarimenti sulla questione.

Il Dipartimento ha precisato che le clausole contrattuali che regolano i permessi per diritto allo studio non riportano specifiche previsioni relativamente ai corsi delle università telematiche. Pertanto, la disciplina deve intendersi di carattere generale, *“non rinvenendosi in astratto preclusioni alla fruizione del permesso da parte dei dipendenti iscritti alle università telematiche”*.

Nel confermare il diritto il Dipartimento ha ricordato che la stessa Comunità europea ha esortato i paesi membri a favorire l'uso delle tecnologie informatiche nella formazione in modo da agevolare i lavoratori e le persone disabili all'accesso all'apprendimento e che è interesse delle amministrazioni quello di incoraggiare la formazione universitaria, evitando di frapporre ostacoli nella fruizione dei permessi alle università telematiche, in modo particolare in un momento in cui i fondi per la formazione scarseggiano.

Ha sottolineato, inoltre, il Dipartimento, nella circolare anzi citata che: *“tale fruizione deve avvenire nel rispetto delle condizioni fissate dalle clausole medesime, per cui essa risulta subordinata alla presentazione della documentazione relativa all'iscrizione e agli esami sostenuti, nonché all'attestazione della partecipazione personale del dipendente alle lezioni. In quest'ultimo caso i dipendenti iscritti alle università telematiche dovranno certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro”*.

In questo modo il DFP pone, quale unica condizione per il riconoscimento del permesso, di *“certificare l'avvenuto collegamento all'università telematica durante l'orario di lavoro”* e, ovviamente, la durata dello stesso.

La posizione del Dipartimento è a giudizio di chi scrive la più aderente alle disposizioni normative e contrattuali che disciplinano l'istituto.

Ed invero. Dall'espressione contrattuale prevista al comma 2 dell'articolo 15 *“... sono concessi per la partecipazione a corsi ...e per sostenere i relativi esami”* si desume che i permessi per studio spettano esclusivamente per la partecipazione alle lezioni e, quindi, per la relativa frequenza nonché per sostenere i conseguenti esami, qualora gli interessati scelgano di non avvalersi dei permessi per esami di cui all'articolo 19, comma 1, del CCNL del 6 luglio 1995 (8 giorni all'anno).

Sia l'ARAN (Orientamenti applicativi RAL_950 e RAL_951) che parte della giurisprudenza formatasi sulla questione (Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 aprile 2008, n. 10344) ritengono, comunque, che i permessi non possono essere utilizzati per la preparazione agli esami o per attendere ai diversi impegni che il corso comporta come ad esempio colloqui con i docenti o disbrigo delle pratiche di segreteria, ma esclusivamente per la partecipazione alle attività didattiche in orari coincidenti con quelli di servizio.

La partecipazione alle attività didattiche durante l'orario di lavoro e per la durata della stessa, rappresenta, pertanto, un presupposto fondamentale per beneficiare di questa particolare forma di esonero temporaneo dalla prestazione lavorativa.

I lavoratori che si avvarranno di tale beneficio dovranno poter certificare le ore di connessione con la propria Università Telematica che avverranno durante l'orario di servizio nei giorni in cui si chiede il permesso. Tale certificazione dovrà essere prodotta dall'Ateneo sia per le lezioni teoriche che per quelle di tirocinio.

Al riguardo si rammenta che la qualità di studente e gli esami sostenuti rientrano tra le fattispecie la cui certificazione, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può essere sostituita con apposita dichiarazione sostitutiva mentre per documentare l'effettiva partecipazione alle lezioni il dipendente è tenuto a produrre una certificazione dell'Ateneo in quanto la stessa non è autocertificabile.

Come ha avuto modo di chiarire anche l'ARAN, la produzione dei documenti relativi all'iscrizione ai corsi, alla partecipazione agli stessi ed agli esami sostenuti, costituiscono elementi essenziali per la fruizione del permesso per studio. *Nel caso di mancata presentazione da parte del dipendente di idonea certificazione in ordine all'iscrizione, alla frequenza dei corsi e agli esami sostenuti, le ore di permesso, già concesse ed utilizzate, sono commutate, d'ufficio, in aspettativa non retribuita per motivi personali, con l'implicazione dell'obbligo da parte dell'amministrazione di recuperare le competenze fisse corrisposte per i predetti periodi. Si tratta di un particolare meccanismo "sanzionatorio" previsto direttamente dal contratto e che, pertanto, non richiede alcuna valutazione discrezionale da parte del datore di lavoro (Orientamento applicativo RAL_954).*

Si ritiene, pertanto, che, solo con il verificarsi di tutti i presupposti indicati dalla disposizione contrattuale per il godimento del beneficio delle "150 ore" per motivi di studio nei termini anzidetti, si configuri in capo al dipendente un vero e proprio diritto soggettivo.

A garanzia, poi, della funzionalità dei servizi, il dipendente ammesso al beneficio deve, comunque, preventivamente e necessariamente richiedere il permesso al proprio dirigente/responsabile ed essere autorizzato a fruirne.

Si è dell'opinione che i permessi, specie nell'ipotesi di frequenza di corsi in università telematiche, per la considerazione che la metodologia di e-learning non implica la frequenza dei corsi in orari prestabiliti possono essere negati temporaneamente, con provvedimento motivato, in caso di esigenze straordinarie e non programmabili di servizio.

Il Segretario Generale
Dott. Leonardo Misuraca

